

**ATTO DD 383/XST024/2020**

**DEL 21/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT**

**OGGETTO:** Presa d'atto costituzione della Commissione di accordo bonario, ex art. 240 D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da 1 a 159 dell'appalto per le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio Oval "(ZUT) . Spesa Commissari esterni a S.A. su cap. 122681/2020 di Euro € 49.913,58.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT")";
- con deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, condividendo il Master Plan generale avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I e le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, dava mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di mettere in essere le azioni necessarie per la progettazione delle opere di infrastrutturali e di urbanizzazione della Z.U.T. in accordo al disegno urbanistico esecutivo e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;
- con deliberazione n. 35-8805 del 19.5.2008, la Giunta Regionale approvava il progetto preliminare sia del Palazzo Regionale sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06 con rapporto di ispezione prot. n. 14805 del 28/12/2007, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.A - SOCOTEC S.A;
- con la medesima deliberazione veniva dato mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla redazione dei progetti delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione al fine di procedere all'approvazione nell'ambito dell'Accordo di Programma con applicazione della condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire;
- con deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo sia del

Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU) sia delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione redatto dal raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A e ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 con rapporto di ispezione in data 20.10.2008 n. prot. 51331, dell'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A.;

- con deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di Programma da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" avente ad oggetto il Palazzo degli Uffici Regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'accordo di programma stesso;

- con determinazione del Direttore Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi allegati del solo Palazzo della Giunta redatto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A., ritenuto validabile, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 in data 13.10.2009 ed indetta la gara avente ad oggetto la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Regione Piemonte che verrà adibito ad uffici istituzionali ed amministrativi, attualmente in corso;

- il Raggruppamento di professionisti composto da Fuksas Associati s.r.l., A.I. Engineering s.r.l., A.I. Studio, Manens Intertecnica s.r.l. e Geodata S.p.A presentava all'Amministrazione Regionale il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione, ritenuto validabile dall'associazione temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A., ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006, con rapporto di ispezione del 14.12.2009 n. prot. 56967,

- con Determinazione dirigenziale n. 1471 del 22.12.2009 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere), procedendo nel contempo all'indizione di procedura di gara, ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., e secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, nonché approvando, contestualmente, gli atti di gara costituiti da "Bando di gara", disciplinare di gara, avviso di gara e schema di contratto, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell'Appaltatore, per un importo a base d'asta, pari ad € 34.217.108,70=, di cui € 914.985,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- con Determinazione n. 561 del 12.09.2013 della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio venivano aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" (tra le vie Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il complesso Lingotto Fiere) – CIG n. 0416251D2D e CUP n. J11B09000190002 - alla Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9 (P. IVA: 01935981207 e cod. beneficiario n. 249537), per l'importo complessivo di € 19.674.894,39 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 914.985,50 oltre I.V.A. per € 4.323.874,78 e così per complessivi € 24.913.754,66 o.f.i.;

- con il suddetto provvedimento amministrativo veniva contestualmente nominato il Dirigente Regionale Arch. Luigi ROBINO quale Responsabile del Procedimento, nonché a conferire l'incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 148 D.P.R. 207/2010 s.m.i., al funzionario regionale Arch. Silvana MARCHIORI;

- con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di affidare all'Arch. Luigi ROBINO *"l'incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica"* con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *"conseguente e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed incarichi conferiti all'arch. Robino per*

*effetto della D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente”;*

- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale deliberava di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di *“responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

visto il contratto di appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, stipulato tra la Regione Piemonte (Committente) e l'impresa aggiudicataria STRABAG S.p.A., (Appaltatore), registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 in data 24.07.2014 al n. 5934 serie 3;

considerato che il Direttore dei Lavori procedeva:

- in data 03.09.2014 alla consegna parziale dei lavori relativamente alle aree evidenziate nell'Allegato 1 del Verbale sottoscritto tra le parti ex art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., onde “consentire all'Appaltatore di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni preliminari all'avvio dei lavori”, nonché l'esecuzione “di quelle opere individuate dalla Stazione Appaltante come prioritarie per il funzionamento della nuova sede regionale”;
- in data 21.01.2015 alla seconda consegna parziale dei lavori per l'avvio di ulteriori prestazioni d'appalto;

atteso che con Determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 32 del 18.2.2015 veniva disposto di prendere atto della decadenza dell'Arch. Silvana MARCHIORI dal ruolo di Direttore Lavori dell'intervento in questione e di individuare quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Michele MARINO, funzionario tecnico del Settore Pianificazione, Programmazione della direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

atteso che il Direttore Lavori provvedeva in data 15.06.2015 alla ripresa parziale delle aree, stralciando dalla disponibilità dell'Impresa una parte delle aree già oggetto delle precedenti due consegne parziali;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 164 del 01.07.2015 con la quale, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte e richiamate *per relationem*, veniva approvata una perizia di variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 161, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. , con riduzione stralcio della parte che concerne le opere della cabina elettrica CAB01 di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1471/DB0710 del 22.12.2009 per effetto della quale l'importo contrattuale dell'appalto risultava diminuito di € 57.191,50 per lavori ed € 2.659,71 per oneri per la sicurezza e conseguentemente rideterminato in € 20.530.028,68, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 912.325,79, oltre IVA;

dato atto che:

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.7.2015, ad oggetto: *“Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”*, a far data dal 3 agosto 2015, veniva individuato nel dirigente regionale Arch. Maria TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27 luglio 2015 veniva conferito all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di *“responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* con decorrenza 3 agosto 2015;

- con determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 246 del 02.10.2015, veniva disposto di “individuare quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto l'Ing. Giovanni Ruberto, funzionario tecnico del Settore Infrastrutture strategiche della Direzione OO.PP. e Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” in sostituzione dell'Ing. Michele Marino dimessosi dall'incarico;

dato atto inoltre che con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva:

- alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;
- a costituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata "XST006 – Gestione progetto, ZUT" per lo svolgimento, tra le altre cose, delle attività volte alla realizzazione degli interventi infrastrutturali riferiti all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 AVIO-OVAL" – ZUT (Viabilità ed Infrastrutture);
- ad individuare l'Ing. Giovanni ARCURI quale Dirigente Responsabile della Struttura Temporanea XST006 per la realizzazione del progetto in argomento nonché Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto con decorrenza del suddetto incarico stabilito a far data dal 03.08.2016, dando atto che conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi in precedenza al riguardo conferiti all'Arch. Maria Luisa TABASSO;

dato atto che con Delibera della Giunta Regionale n. 1 –3915 del 13.9.2016 la Struttura temporanea per la gestione del progetto "Gestione Progetto ZUT" – XST010 – a far data dal 3.10.2016, veniva incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Piazza Castello n. 165 a Torino;

atteso che il Direttore Lavori procedeva:

- in data 08.03.2017 alla 3^ consegna parziale provvisoria;
- in data 10.11.2017 alla 4^ consegna parziale provvisoria;

atteso altresì che in corso d'appalto l'Appaltatrice in relazione alle riserve iscritte dalla n. 1 alla 75, aveva promosso procedimento ex art. 696 bis C.P.C. che, come più nel dettaglio più innanzi riportato, non conduceva ad alcuna intesa tra le parti per la formalizzazione di accordo transattivo;

vista la Determinazione dirigenziale n. 578 del 31.10.2017 con la quale, per le motivazioni esposte nel provvedimento, veniva, fra le diverse cose, disposto:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 2 (rev. 3) , ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett. b) e comma 3 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., del predetto appalto;
- di dare atto che le opere di perizia comportavano una maggiore spesa di € 573.237,58= o.f.e., così come riportato altresì nel relativo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore con motivato dissenso, con il quale è stato previsto che l'Appaltatore assuma l'obbligo di eseguire i lavori di perizia n. 2 alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi, di cui al contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014, e successiva perizia in diminuzione approvata con Determinazione dirigenziale n. 164 del 1.7.2015, nonché ai Nuovi Prezzi individuati all'art. 4 dello schema contrattuale medesimo, per un maggior importo di € 523.522,90 per lavori ed € 49.714,68 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e che pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 20.141.225,79= o.f.e. per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 962.040,47=o.f.e. per oneri per la sicurezza e così per complessivi € 21.103.266,26= o.f.e.;

dato atto che D.G.R. n. 24-6419 del 26.01.2018 la Giunta Regionale provvedeva ad individuare, quale Responsabile ad interim della Struttura Temporanea XST010, l'Ing Anna Maria FACIPIERI, già Responsabile del Settore A1112C "Tecnico e Sicurezza ambienti di lavoro", revocando contestualmente l'incarico temporaneamente attribuito con D.G.R. n. 51-5993 del 24.11.2017, all'Ing. Stefania CROTTA, in sostituzione dell'ing. Giovanni Arcuri in quiescenza dal 01.12.2017;

atteso che il Direttore Lavori procedeva:

- in data 12.06.2018 alla 5^ consegna parziale provvisoria;
- in data 16.01.2019 alla 6^ consegna parziale provvisoria;
- in data 04.02.2019 alla 7^ consegna parziale pari alla definitiva.

Atteso che con nota prot. ZUT 19.0167 del 16.4.2019, acclarata al prot. n. 00022466 del 17.04.2019, l'Impresa Appaltatrice ha richiesto di dare corso al procedimento di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 avente ad oggetto le riserve da n. 1 a n. 159 iscritte negli atti contabili a tutto il terzo S.A.L.;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto è tra l'altro, costituita dal D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, acquisite le Relazioni Riservate del Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Ruberto, e della Commissione di Collaudo così come acclarate, rispettivamente, ai prott. nn. 57626/XST010 del 16.07.2019 e 74303/XST010 del 04.10.2019, con nota prot. n. 76305/XST010 del 15.10.2019 ha comunicato, fra le diverse cose, al Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio:

*“...omissis...Il sottoscritto RUP, con nota prot. n. 24163 del 23/04/2019, richiedeva sia al Direttore Lavori, Ing. Giovanni Ruberto, individuato con Determinazione Dirigenziale della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 246 del 02/10/2015, sia alla Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, nominata con Determinazione Dirigenziale della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale n. 163 del 28/11/2014, l'invio delle relazioni riservate in merito all'ammissibilità e alla non manifesta infondatezza delle riserve iscritte ed esplicate dall'appaltatore a tutto il 28/03/2019, a partire, quindi, dalla n. 1 alla n. 159, ammontanti a complessivi € 61.436.024,20.*

*Acquisite la relazione riservata del direttore dei lavori in data 16/07/2019, prot. n. 57626 e la relazione riservata della commissione di collaudo in data 04/10/2019, prot. n. 74303, il sottoscritto RUP, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale, ritiene che sussistano le condizioni per l'avvio della procedura di accordo bonario a definizione delle pretese avanzate dall'impresa Strabag e promuove la costituzione della Commissione prevista dall'art. 240, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., affinché formuli proposta motivata di accordo bonario. ....omissis.”*

Vista la nota prot. n. 78951/A11000 del 29.10.2019 pervenuta dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, con la quale il suddetto Direttore in merito all'attivazione da parte del Responsabile del Procedimento della procedura di accordo bonario di cui trattasi ha, fra le diverse cose, evidenziato che: *“.....omissis Si rammenta solo l'obbligo di verificare le cause di astensione, ex art. 51 del codice di procedura civile, le cause di incompatibilità ex art. 241, comma 6, del D.lgs. 163/2006 s.m.i., in aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile.”*

Preso atto pertanto di dover procedere alla costituzione di una Commissione per la proposta di Accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di importo superiore ai dieci milioni di Euro;

visto l'art. 240 D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e in particolare i commi 7 e 8 i quali disciplinano la promozione della costituzione, da parte del R.U.P., di una Commissione per la proposta di Accordo bonario composta da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del procedimento, il secondo dall'Impresa appaltatrice che ha formulato le riserve, ed il terzo quale Presidente, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro 10 giorni dalla nomina;

atteso che il R.U.P. ha individuato nel dipendente regionale Arch. Graziano Volpe, Dirigente del Settore Dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, soggetto in possesso della competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto;

vista la comunicazione e-mail del 30.10.2019, acclarata al prot. n. 80576/XST010 del 6.11.2019, con la quale il Dirigente di cui sopra ha confermato al R.U.P. la propria disponibilità ad assumere la veste di Commissario di nomina del R.U.P.;

vista la nota prot. n. 79305/XST010 del 30.10.2019 con la quale il Responsabile del procedimento ha invitato l'impresa Appaltatrice ad individuare il proprio componente;

atteso che con nota prot. ZUT 19.0353 del 6.11.2019, acclarata al prot. n. 80704/XST010 del 07.11.2019, l'impresa Appaltatrice ha comunicato alla Regione Piemonte l'avvenuta individuazione del proprio componente nella persona dell'Ing. Giuliano BARUCCA residente in Roma, Via Eschilo n. 225;

vista la nota prot. n. 81050/XST010 dell'8.11.2019, con la quale il Responsabile del Procedimento ha richiesto ai Componenti sopra individuati di accordarsi per la nomina congiunta del terzo componente, quale Presidente della Commissione;

atteso che con nota prot. n. 3186/A1816B del 24.01.2020, acclarata al prot. n. 3721/XST010 del 24.01.2020, il Commissario di nomina della Regione Piemonte e dell'impresa Aggiudicataria, hanno comunicato alla Regione Piemonte di aver individuato di comune accordo il Presidente della Commissione nella persona dell'Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo (TO) Via Tessore n. 25;

dato atto che in capo ai suddetti componenti, preventivamente alla formalizzazione della nomina della Commissione di Accodo Bonario, debbono essere acquisite agli atti dell'Amministrazione Regionale dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/200 ss.mm.ii. attestanti che non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'art. 241, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e, per il caso del Presidente della Commissione, anche ai sensi dell'art. 241, comma 5 del medesimo Decreto legislativo, nonché altre cause ostative all'affidamento di contratti pubblici;

vista la nota del 12.11.2019, acclarata al prot. n. 81837/XST010 del 13.11.2019, con la quale il componente di nomina dell'impresa Appaltatrice, Ing. Giuliano BARUCCA, ha prodotto le dichiarazioni di cui sopra;

vista la comunicazione pervenuta via e-mail del 18.11.2019, acclarata al prot. n. 5788/XST024 del 05.02.2020, con la quale il componente nominato dal R.U.P. ha prodotto le dichiarazioni di cui sopra;

vista la successiva nota dell'8.6.2020, acclarata al prot. n. 22892/XST024 del 12.6.2020 con la quale il Presidente della Commissione come sopra individuato ha parimenti prodotto le suddette dichiarazioni;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

vista la Determinazione dirigenziale A11 n. 196 del 12.05.2020, con la quale, fra le diverse cose, è stata disposta, secondo quanto previsto all'art. 132, comma c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., l'approvazione, per le motivazioni esposte in dettaglio nel provvedimento stesso, della perizia suppletiva e di variante n. 2A con la ridefinizione dell'importo contrattuale in € 25.129.551,72, oneri per la sicurezza inclusi pari ad € 964.595,15 ed oltre I.V.A. al 10% per € 2.512.955,17 e così per € 27.642.506,89 complessivi, 27.642.506,89 complessivi, oneri per la sicurezza per € 964.595,15 ed oneri fiscali per IVA al 10% di € 2.512.955,17 compresi, e l'approvazione del quadro economico, rimodulato come da tabella allegata "C" ed ammontante a € 50.094.623,17 complessivi;

preso atto che con Determinazione dirigenziale A11 n. 220 del 20.05.2020 sono stati assunti gli impegni a copertura del quadro economico di cui alla determinazione sopra citata;

preso atto, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 159 iscritte negli atti contabili dell'appalto di cui trattasi, della nomina, di comune accordo, da parte dei Commissari nominati dal R.U.P. e dal Soggetto formulante le riserve, dell'Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo (TO) Via Tessore n. 25, quale Presidente della Commissione di Accordo Bonario e, conseguentemente, dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario perfetta come di seguito composta:

° Commissario di nomina del R.U.P.: Arch. Graziano VOLPE, Dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, domiciliato per la carica presso la sede di tale Settore;

° Commissario di nomina dell'Impresa Appaltatrice: Ing. Giuliano BARUCCA, residente in Roma Via Eschilo n. 225;

° Presidente Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: Ing. Valter RIPAMONTI, residente in Pinerolo (TO) Via Tessore n. 25;

dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del predetto Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., la Commissione in argomento dovrà formulare proposta motivata di accordo bonario, avente natura di proposta transattiva, entro novanta giorni dalla sua costituzione;

ritenuto di non conferire alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti demandando alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006, il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi;

dato atto che:

- i compensi spettanti ai membri della Commissione sono determinati dalle Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 240, comma 10, del Decreto Legislativo n. 163/2006 nella misura massima di 1/3 (un terzo), per effetto della modifica apportata a tale disposizione del Codice dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 12 aprile 2010, applicabile ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente alla entrata in vigore del decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali ovvero, per gli appalti banditi come nel caso di specie in data anteriore all'entrata in vigore del citato D.lgs. n. 53/2010, nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2.12.2000 n. 398, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate;

- detti compensi saranno altresì determinati in conformità alla D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 avente ad oggetto l'indicazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'art. 240 D.lgs. n. 163/2006;

- nel rispetto del citato articolo 240, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. il compenso della Commissione non può comunque superare l'importo di € 65.000,00;

- per la quantificazione dell'onorario da corrispondere a ciascun componente della Commissione deve pertanto essere utilizzata come base di calcolo, come disposto dall'art. 240, comma 10, del citato D.Lgs. n. 163/2006, la Tariffa allegata al D.M. n. 398/2000 nonché dalla formula del calcolo del compenso della Commissione di Accordo bonario allegata alla D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007, e che tenuto conto di tale disposto e del corrispettivo computabile in funzione degli scaglioni del valore delle riserve l'importo complessivo del compenso per i lavori della Commissione inerenti la proposta di Accordo bonario viene quantificato nella misura massima di € 65.000,00 (incluse ritenute fiscali di legge oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, oltre € 1.000,00 per rimborso spese e così come di seguito:

- € 65.000,00 (incluse ritenute d'acconto) oltre IVA al 22% ed oneri compresi CNPAIA 4%, a titolo di compensi pari a complessivi € 82.472,00 o.f.p.c.;

- € 1.000,00 somma totale massima a titolo di rimborso spese, dovute a favore dei componenti se

effettivamente sostenute e documentate, così come disciplinato dall'art. 240, comma 10 del D.lgs n. 163/2006;

considerato pertanto che l'onorario spettante al singolo componente della Commissione viene ad essere determinato in € 21.666,66 (incluse ritenute di legge), oltre contributi previdenziali, IVA ove dovuta, e spese eventualmente sostenute e documentate con documenti fiscali per un importo massimo di € 333,33;

vista la comunicazione del 24.6.2020, acclarata al prot. n. 27973XST024 del 25.6.2020, con la quale il Commissario di nomina dell'Impresa esecutrice Ing. Giuliano BARUCCA residente in Roma, Via Eschilo n. 225 ha precisato che la prestazione ha carattere occasionale, di essere titolare di pensione INPS, di non aver fruito nell'anno, ai fini contributivi, della franchigia di 5.000,00 Euro prevista dall'art. 44 del D.L. 30.9.2003 n. 269 e di non essere soggetto al regime IVA a norma dell'ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;

rilevato che il Commissario di nomina dell'Impresa esecutrice Ing. Giuliano BARUCCA, residente in Roma, Via Eschilo n. 225, è lavoratore posto in quiescenza;

visto l'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come riformato dall'art. 6, comma 1 del decreto legge n. 24.6.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11.8.2014, n. 114, a tenore del quale:

*9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (leggasi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. (comma modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 17, comma 3, legge n. 124 del 2015);*

vista la D.G.R. n. 25 - 553 del 10.11.2014 con la quale, in fase di prima applicazione della suddetta normativa, sono stati approvati i criteri, per il conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, della sopra citata normativa;

considerato che:

- l'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 24.6.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11.8.2014, n. 114, ha modificato il citato art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, in materia di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, stabilisce innovazioni significative rispetto alla disposizione contenuta nel decreto legge n. 95/2012 con introduzione di divieti di conferimento di incarichi di studio e di consulenza e collaborazione a tutti i soggetti collocati in quiescenza sia del settore privato che del settore pubblico, fatti salvi i casi di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito;

- come confermato nei pareri resi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia deliberazione n. 193/2014/PAR ed in senso analogo dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per

il Piemonte n. 66/2018/SRCPIE/PAR la suddetta norma vieta la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza, a prescindere dalla natura, dipendente o autonoma, del lavoro svolto prima della quiescenza;

- come chiarito dalle Circolari del Ministero della Funzione Pubblica nn. 6/2014 e 4/2015 le preclusioni normative allo svolgimento remunerabile di attività economiche vanno interpretate in senso restrittivo, incidendo su diritti tutelati a livello costituzionale, come avviene per l'attività economica e professionale e pertanto la suddetta norma, in quanto eccezionale limitativa, non può essere oggetto di interpretazione analogica;

- secondo quanto in particolare si legge nella Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 6/2014:

*“La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale).*

. inoltre si legge nella suddetta Circolare, fra le diverse cose, che:

*“Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame. Rimangono ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).*

*Tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, si segnalano le seguenti. Va innanzitutto ricordato che scopo delle disposizioni in esame non è di escludere la possibilità che i soggetti in quiescenza operino presso le amministrazioni, ma di evitare che il conferimento di incarichi a questi soggetti sia utilizzato per aggirare lo stesso istituto del collocamento in quiescenza. Esse non impediscono di prestare attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche ai soggetti che possano aspirarvi, in relazione ai rispettivi limiti di età. Di conseguenza, non è escluso che un soggetto, collocato in quiescenza per aver raggiunto i relativi requisiti nella propria carriera, possa concorrere per un impiego con una pubblica amministrazione, relativo a una carriera nella quale può ancora prestare servizio. Ciò può dipendere dalla particolarità della carriera (pubblica o privata) di provenienza, che consenta il collocamento in quiescenza a un'età relativamente bassa, o di quella di destinazione, che preveda una più alta età pensionabile (quali quella universitaria o quella giudiziaria). In tali ipotesi, si applicherà ovviamente la vigente disciplina in ordine ai requisiti di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e ai rapporti tra trattamento economico e trattamento di quiescenza. In secondo luogo, il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera. Non è escluso, dunque, il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza (in questo senso la citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato). Non è escluso neanche il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o consulenza. Anche in questo caso, rimane ovviamente ferma la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento alle modalità di scelta del contraente. Essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. .... omissis.”*

vista la L.R. 25.1.1988, n. 6 “*Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell’ambito dell’attività dell’Amministrazione Regionale*”;

considerato che indicazioni circa la nozione degli incarichi di studio e consulenza nonché sugli incarichi che non vi rientrano sono rintracciabili in termini sistematici ed esaustivi nonché tuttora attuali nella pronuncia Corte dei Conti, sezioni riunite di controllo n. 6 del 15 febbraio 2005 “*Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)*”;

rilevato che secondo quanto si legge nella suddetta pronuncia della magistratura contabile: “Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42: le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. L’esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall’ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.”;

visto inoltre il parere reso con Deliberazione n. 193/PAR/2014 dalla Corte dei Conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia in materia di portata del divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza previsto dall’art 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012, come modificato dal d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014, nel quale si legge, fra le altre cose, si legge che:

“*Il perimetro applicativo della nozione di incarichi di studio e consulenza è stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte con deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 6/CONTR/05 del 15 febbraio 2005 e della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008, come ricordato dalla stessa Regione istante e come ribadito recentemente da questa Sezione con deliberazione n. 131/PAR/2014 del 16 giugno 2014.*

*Sulla base delle pronunce sopra richiamate, possono considerarsi incarichi di consulenza quelli volti ad acquisire da un soggetto esperto un giudizio su una determinata questione, mentre sono incarichi di studio quelli volti a ricercare soluzioni su questioni inerenti all’attività di competenza dell’amministrazione conferente (in tal senso, anche il D.P.R. 338/1994), i cui risultati verranno trasfusi in una relazione scritta finale.*”;

visto il parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo Basilicata reso con Deliberazione n. 38/2018/PAR in materia di incarichi a personale in quiescenza di cui alla succitata normativa, nel quale, fra le diverse cose,

è stato chiarito che:

*“..... omissis ... Le attività consentite, quindi, si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge. La circolare suddetta ne elenca alcune a titolo esemplificativo. Per individuare ulteriori casi in cui sia possibile concludere per l'ammissibilità di un incarico retribuito al lavoratore in quiescenza deve farsi riferimento alle ipotesi di incarico che, quanto al contenuto, si differenzino qualitativamente da quelle vietate. Se il divieto riguarda l'attività di studio e quella di consulenza, sembra potersi ritenere consentita quella di assistenza, nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile2.*

*.....omissis*

*“Nella deliberazione citata (leggasi Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014), la Corte dei conti, in sede di registrazione di un contratto stipulato da un'università con un dipendente pubblico collocato in quiescenza ed avente ad oggetto opere di falegnameria, ha espresso parere favorevole, osservando che poiché la norma circoscrive il divieto agli “incarichi dirigenziali e direttivi”, agli “incarichi di studio” ed agli “incarichi di consulenza”, ne restano esclusi i contratti di collaborazione di diverso contenuto, atteso che la disposizione, al pari di tutte quelle che introducono limiti a diritti e facoltà deve essere valutata sulla base del criterio di stretta interpretazione enunciato dall'art. 14 delle preleggi al Codice civile, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull'analogia ..... omissis”.*

considerato che il R.U.P. di opera pubblica assoggettata al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata l'ammissibilità e non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale, se trattasi di appalto importo superiore ai 10 milioni di euro ha l'obbligo di promuovere, ex art. 240 del medesimo Codice, l'attivazione della procedura di accordo bonario per la soluzione della controversia a mezzo di apposita Commissione nominata secondo il procedimento descritto in premessa;

rilevato che, secondo quanto evidenziato nella dottrina e nella giurisprudenza in materia (es. Cassazione Civile Sez. Unite Ordinanza 16.7.2014, n. 16240), la Commissione di Accordo bonario, costituita da soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, ha natura di soggetto terzo ed esterno non configurabile come organo, collaboratore o consulente dell'Amministrazione Appaltante o dell'Impresa Appaltatrice che ha formulato le riserve, bensì quale organismo della procedura conciliativa bonaria di natura negoziale che rimane nella disponibilità delle parti;

considerato infatti che l'attività dei componenti la Commissione di Accordo bonario ha ad oggetto la disamina delle riserve d'appalto e si conclude con la formulazione, entro il termine di legge previsto, di proposta motivata di Accordo bonario, avente natura di proposta transattiva, per le successive decisioni in merito della Stazione Appaltante e del Soggetto che ha formulato le riserve;

ritenuto pertanto che gli incarichi dei Componenti la Commissione di Accordo bonario rientrano fra le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, secondo il procedimento di soluzione bonaria della controversia, disciplinato dall'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., mediante Commissione di Accordo bonario composta da soggetti terzi alla Stazione Appaltante e al Soggetto formulante le riserve d'appalto e che pertanto tali incarichi non siano riconducibili agli incarichi di studio e consulenza disciplinati dall'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come riformato dall'art. 6, comma 1 del decreto legge n. 24.6.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11.8.2014, n. 114 che ha introdotto gli illustrati divieti di conferimento a titolo oneroso di incarichi di studio e di consulenza e collaborazione a tutti i soggetti collocati in quiescenza sia del settore privato che del settore pubblico, fatti salvi i casi di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito;

ritenuto altresì che le prestazioni del Commissario di nomina dell'Impresa appaltatrice della procedura di accordo bonario di cui trattasi da parte dell'Ing. Giuliano BARUCCA, lavoratore in quiescenza, per le motivazioni sopra esposte possano essere remunerate secondo le previsioni dell'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. in quanto attività non riconducibili agli incarichi di studio e consulenza disciplinati dall'art.

5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come riformato dall'art. 6, comma 1 del decreto legge n. 24.6.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11.8.2014, n. 114;

preso atto che secondo quanto precisato nella comunicazione pervenuta dall'Ing. Giuliano BARUCCA in data 24.6.2020, trattasi di prestazioni occasionali ex art. 67 D.P.R. n. 917/1986 s.m.i. pertanto non assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. e che, in quanto prestazioni svolgibili da lavoratore in quiescenza, risultano assoggettate a gestione separata INPS;

dato atto che la spesa per l'incarico del Commissario di nomina dell'Impresa esecutrice Ing. Giuliano BARUCCA ammonta a € **21.999,99**, di cui € 21.666,66 per corrispettivo e € 333,33 per rimborso eventuali spese sostenute e documentate (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, al corrispettivo);

dato atto che per i conteggi relativi al Contributo previdenziale INPS per gestione separata su prestazioni occasionali (Legge 326/2003) e al Contributo IRAP nelle rispettive misure di legge, a carico di Regione Piemonte, si rimanda ai competenti uffici regionali che provvederanno con separati atti con i fondi, rispettivamente, dei capitoli 103996 (Imp. 3130/2020 in favore di *soggetti diversi*) e 194081 (Imp. 3127/2020 *IRAP Regione Piemonte*) del Bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

dato atto che la spesa dell'incarico di Presidente della Commissione di Accordo bonario individuato nell'Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo Via Tessore n. 25 (C. Fiscale RPMVTR51M20A853D – P. IVA 01744100015 ammonta ad € 21.666,66 (incluse ritenute di legge) e spese eventualmente sostenute (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, a corrispettivo) e documentate con documenti fiscali per un importo massimo di € 333,33 oltre contributi previdenziali 4% pari ad € 880,00, oltre IVA 2% pari ad € 5.033,60 e così per complessivi € **27.913,59** o.p.f.c. inclusa quota rimborso spese debitamente documentate;

dato atto che per quanto riguarda il componente di nomina della Regione Piemonte, Arch. Graziano VOLPE trattasi di incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza in ragione della competenza posseduta dal Dirigente regionale individuato e che, pertanto, non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale Appaltante in quanto dipendente interno all'Ente con qualifica dirigenziale la cui relativa prestazione rientra nella disciplina dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e dalla Contrattazione Collettiva nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

atteso che alla spesa complessiva per gli incarichi dei Componenti della Commissione di Accordo Bonario ammontanti a € 49.913,58 si farà fronte come segue:

- Commissario di nomina dell'Impresa Appaltatrice, Ing. Giuliano BARUCCA, residente in Roma, Via Eschilo n. 225 (C. Fiscale BRCGLN47H25F5600 - cod. beneficiario 360875) CIG Z1D2D34498: spesa di € **21.999,99**, di cui € 21.666,66 per corrispettivo per prestazione occasionale non assoggettabile ad IVA e massimo € 333,33 per rimborso eventuali spese sostenute e documentate (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, al corrispettivo), con i fondi del cap. 122681/2020 (*Spese per la realizzazione del Nuovo Palazzo degli Uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area – Attività Specialistiche*), dando atto che i restanti oneri per Contributo previdenziale INPS per gestione separata su prestazioni occasionali (Legge 326/2003) e per Contributo IRAP, nelle rispettive misure di legge, verranno conteggiati ed assolti con separati atti dagli uffici competenti con i fondi dei corrispondenti capitoli, rispettivamente, 103996 (Imp. 3130/2020 in favore di *soggetti diversi*) e 194081 (Imp. 3127/2020 *IRAP Regione Piemonte*) del Bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

- Presidente Commissione di Accordo Bonario: Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo Via Tessore n. 25 (C. Fiscale RPMVTR51M20A853D – P. IVA 01744100015 - cod. beneficiario 360876) CIG Z402D34439: spesa di € **27.913,59** o.f.p.c., di cui € 21.666,66 per corrispettivo, massimo € 333,33 per rimborso spese eventualmente sostenute (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, a

corrispettivo) e documentate con documenti fiscali, € 880,00 per contributi previdenziali, € 5.033,60 per IVA, con i fondi del cap. 122681 (*Spese per la realizzazione del Nuovo Palazzo degli Uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area – Attività Specialistiche*) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2020);

dato atto che la transazione elementare relativa agli impegni che si effettuano con il presente provvedimento è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Cap. 122681/2020 P.d.C. : U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

dato atto che i suddetti impegni saranno assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

dato atto infine che il suddetto capitolo di spesa 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per l'esercizio 2020 presenta la necessaria disponibilità di cassa;

ritenuto di approvare lo schema di incarico Convenzionale, agli atti della Stazione Appaltante, con i Commissari della Commissione di Accordo Bonario esterni alla S.A, da stipularsi mediante scrittura privata secondo le indicazioni operative contenute nella Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 della Direzione Affari istituzionali e Advocatura – Settore Attività Negoziiale, Espropri, Usi civici;

visto l'art. 240 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. e l'art. 36 del D.lgs n. 50/2006 ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 avente ad oggetto l'indicazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'art. 240 Dlgs. n. 163/2006;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "*Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000*";

tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 5501 del 19.3.2007 avente ad oggetto l'indicazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di cui all'art. 240 Dlgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006"
- Il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria che costituisce criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;
- la L. n. 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la D.G.R. n.12-5546 del 29.08.2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A in data 02/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la Circolare n. 1039/SA0001 in data 07/09/2017 - Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022";
- la L.R. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la L.R. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la D.G.R. n. 16-1198 in data 03/04/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." ;

## **DETERMINA**

- di prendere atto, per quanto in narrativa esposto in ordine alla procedura di Accordo bonario, ex art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., per la definizione delle riserve da n. 1 a 159 iscritte negli atti contabili dell'appalto per le opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 12.32 Avio Oval "(ZUT) cod. CIG 0416251D2D – cod. CUP J11B09000190002, di cui al Contratto d'appalto rep. n. 00244 del 22.07.2014 e successivi Addendum stipulato con Società STRABAG S.p.A., corrente in Bologna – Via Domenico Svampa n. 9, della nomina, di comune accordo, da parte dei Commissari nominati dalla Regione Piemonte Appaltante e dal Soggetto formulante le riserve, dell'Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo (TO) Via Tessore n. 25, quale Presidente della Commissione di Accordo Bonario e, conseguentemente,

dell'avvenuta costituzione della Commissione di accordo bonario perfetta come di seguito composta:

- Commissario di nomina del R.U.P.: Arch. Graziano VOLPE, Dirigente del Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, domiciliato per la carica presso la sede di tale Settore;
- Commissario di nomina dell'Impresa Appaltatrice: Ing. Giuliano BARUCCA residente in Roma Via Eschilo n. 225;
- Presidente Commissione, nominato di comune accordo dai due Commissari: Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo (TO) Via Tessore n. 25;

- di dare atto che:

- ai sensi di quanto previsto dai commi 5 ed 11 dell'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., detta Commissione deve formulare proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dalla sua costituzione;
- alla suddetta Commissione non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, essendo demandato alle parti, ai sensi dei commi 12 e 17 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., il perfezionamento dell'eventuale accordo bonario risolutivo delle riserve di cui trattasi;

- di approvare lo schema di incarico Convenzionale, agli atti della Stazione Appaltante, con i Commissari della Commissione di Accordo Bonario esterni alla S.A., da stipularsi mediante scrittura privata secondo le indicazioni operative contenute nella Circolare prot. n. 729/A13060 del 23.12.2014 della Direzione Affari istituzionali e Advocatura – Settore Attività Negoziale, Espropri, Usi civici;

- di dare atto che alla spesa complessiva per gli incarichi dei Componenti della Commissione di Accordo Bonario ammontanti a € 49.913,58 si farà fronte come segue:

- Commissario di nomina dell'Impresa Appaltatrice, Ing. Giuliano BARUCCA, residente in Roma, Via Eschilo n. 225 (C. Fiscale BRCGLN47H25F560O - cod. beneficiario 360875) CIG Z1D2D34498: spesa di € **21.999,99**, di cui € 21.666,66 per corrispettivo per prestazione occasionale non assoggettabile ad IVA e massimo € 333,33 per rimborso eventuali spese sostenute e documentate (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, al corrispettivo), con i fondi del cap. 122681/2020 (*Spese per la realizzazione del Nuovo Palazzo degli Uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area – Attività Specialistiche*), dando atto che i restanti oneri per Contributo previdenziale INPS per gestione separata su prestazioni occasionali (Legge 326/2003) e per Contributo IRAP, nelle rispettive misure di legge, verranno conteggiati ed assolti con separati atti dagli uffici competenti con i fondi dei corrispondenti capitoli, rispettivamente, 103996 (Imp. 3130/2020 in favore di *soggetti diversi*) e 194081 (Imp. 3127/2020 *IRAP Regione Piemonte*) del Bilancio finanziario di previsione 2020-2022;

- Presidente Commissione di Accordo Bonario: Ing. Valter RIPAMONTI residente in Pinerolo Via Tessore n. 25 (C. Fiscale RPMVTR51M20A853D – P. IVA 01744100015 - cod. beneficiario 360876) CIG Z402D34439: spesa di € **27.913,59** o.f.p.c., di cui € 21.666,66 per corrispettivo, massimo € 333,33 per rimborso spese eventualmente sostenute (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, a corrispettivo) e documentate con documenti fiscali, € 880,00 per contributi previdenziali, € 5.033,60 per IVA, con i fondi del cap. 122681 (*Spese per la realizzazione del Nuovo Palazzo degli Uffici regionali in Torino e per la messa in sicurezza e sistemazione dell'area – Attività Specialistiche*) del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (annualità 2020);

- di dare atto che la transazione elementare, di cui agli impegni che si effettuano con il presente provvedimento è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Cap. 122681/2020 P.d.C. : U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

- di dare atto che i suddetti impegni saranno assunti secondo il principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel

quale esse vengono a scadenza;

- di dare atto che il suddetto capitolo di spesa 122681 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, per l'esercizio 2020 presenta la necessaria disponibilità di cassa;

- di dare atto che per quanto riguarda il componente nominato dal R.U.P., Arch. Graziano VOLPE trattasi di incarico conferito dall'Amministrazione di appartenenza in ragione della competenza posseduta dal Dirigente regionale individuato e che, pertanto, non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale in quanto dipendente interno all'Ente con qualifica dirigenziale la cui relativa prestazione rientra nella disciplina dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del personale Dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in relazione al quale si comunicano i seguenti dati:

- Struttura proponente: XST024 - Gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte e Gestione progetto ZUT;

Beneficiario: Ing. Giuliano BARUCCA - Commissario individuato dall'Impresa esecutrice

C. Fiscale BRCGLN47H25F560O - cod. beneficiario 360875

Via Eschilo n. 225 – ROMA

SMARTCIG Z1D2D34498

Importo: € 21.666,66 oltre € 333,33 per rimborso di eventuali spese documentate (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, a corrispettivo) pari a complessivi € 21.999,99;

Dirigente Responsabile e R.U.P.: Ing. Anna Maria Facipieri;

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 240 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.;

Beneficiario: Ing. Valter RIPAMONTI – Presidente Commissione Accordo Bonario;

C. Fiscale RPMVTR51M20A853D – P. IVA 01744100015 - cod. beneficiario 360876;

Via Tessore n. 25 – PINEROLO (TO);

SMARTCIG Z402D34439

Importo: € 21.666,66 oltre a € 333,33 per rimborso di eventuali spese documentate (non in nome e per conto Ente e quindi assimilabili, ove dovute, a corrispettivo) pari € **21.999,99 o.p.f.e.**, oltre contributi previdenziali e IVA, per complessivi € **27.913,59 o.f.p.c.**;

Dirigente Responsabile e R.U.P.: Ing. Anna Maria Facipieri

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 240 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.

Avverso la presente Determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs n. 104 del 2.7.2010 (Codice del Processo Amministrativo) e s.m.i.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici  
della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 383/XST024/2020 DEL 21/07/2020**

Impegno N°: 2020/9302

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMMISSARIO IMPRESA ESECUTRICE PER COMMISSIONE ACCORDO BONARIO APPALTO Z.U.T. EX ART. 240 D.LGS. N. 163/2006 S.M.I.

Importo (€): 21.999,99

Cap.: 122681 / 2020 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI REGIONALI IN TORINO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL'AREA - ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z1D2D34498

Soggetto: Cod. 360875

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 383/XST024/2020 DEL 21/07/2020**

Impegno N°: 2020/9303

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PRESIDENTE COMMISSIONE DI ACCORDO  
BONARIO EX ART. 240 D.LGS. N. 163/2006 S.M.I. LAVORI APPALTO Z.U.T.

Importo (€): 27.913,59

Cap.: 122681 / 2020 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEGLI UFFICI  
REGIONALI IN TORINO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL'AREA -  
ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z402D34439

Soggetto: Cod. 360876

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020